

*Inammissibile il deposito con modalità telematica  
del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.*

Tribunale di Torino, 15 luglio 2014. Estensore Rizzi.

**Processo civile telematico - Deposito dell'atto introduttivo del  
giudizio con modalità telematiche - Esclusione - Ricorso  
introduttivo del procedimento sommario di cognizione -  
Inammissibilità**

*Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. depositato in cancelleria per via telematica, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio. L'articolo 16 bis della legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede, infatti, il deposito con modalità telematica esclusivamente degli atti processuali delle parti già costituite.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE I CIVILE

Il giudice,  
visto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria dalla s.r.l. Fallimento Officine Componenti in data 8.7.14 ed assegnato al giudice in data 15.7.14;  
rilevato che, ex art.16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio; considerato che il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il Tribunale di Torino, emesso ai sensi dell'art.35 D.M. 21.2.2011 n.44, prevede l'attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile;  
rilevato, quindi, che alcuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, posizione che trova già precedente riscontro nella giurisprudenza di merito (Trib. Foggia, 10.4.2014, in Altalex, 2014);

P.Q.M.

Il giudice,  
dichiara il ricorso inammissibile.  
Torino, 15.7.14.  
Provvedimento depositato in data 15.7.14.